

CIRCOLO ARCI 1° MAGGIO

26 E!!



Montecerboli - Viale Giacomo Matteotti, 27

STATUTO

ART. 1 - Il Circolo ARCI 1° MAGGIO, costituito in Montecerboli, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista, non persegue finalità di lucro.

ART. 2 - Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

I SOCI

ART. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia raggiunto la maggiore età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci so-

no richiesti l'accettazione dello Statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

ART. 4 - Gli aspiranti soci devono rivolgere domanda al consiglio direttivo, dichiarando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita; di accettare inoltre ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5 - I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci e due invitati, purché si attengano al rispetto dello Statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci, sotto la responsabilità del socio o loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

ART. 6 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del Circolo.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 7 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

ART. 8 - Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante

(a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o il promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali, alle attrezzature di sua pertinenza; in caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 9 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 10 - Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ART. 11 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in

caso di comprovata necessità od impedimento.

ART. 12 - Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare a ogni socio.

ART. 14 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 15 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza



266

di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 27.

ART. 16 - L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

ART. 17 - L'assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo. Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti fra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 18 - L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ART. 19 - Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 20 - Il Consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 21 - Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
- il vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 22 - Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le

attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 23 - Il collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART. 24 - Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al consiglio direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il consiglio direttivo.

ART. 25 - I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo, con voto consultivo.

ART. 26 - Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.

ART. 27 - La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in una assemblea valida alla presenza

della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - Per quanto non previsto dallo Statuto, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Enrico Fabiani

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Enrico Fabiani



Esatte Lire rimosse quale
allegato all'atto registrato a Viterbo il
26 GIU 1995 al n. 207 Vol. 3
Mod.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE
ISPIETTORE
Dot. Paolo Biancalani
Paolo Biancalani